

Responsabilità Civile Rischi vari

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
mono-garanzia per “Rischi
diversi”**

Mod. 3557 - edizione febbraio 2025

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data di febbraio 2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione **Contattaci**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉ Indirizzo PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Indice

Glossario	pag. 4
Norme che regolano l'assicurazione in generale	
Premessa	pag. 6
Norme comuni	pag. 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Altre assicurazioni	
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 5 - Aggravamento del rischio	
Art. 6 - Diminuzione del rischio	
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro	
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	
Art. 9 - Oneri fiscali	
Art. 10 - Foro competente	
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	
Art. 13 - Pluralità di assicurati	
Art. 14 - Qualifica di assicurato	
Clausole Opzionali relative al contratto in generale	pag. 10
Indicizzazione (IF15); Deroga al tacito rinnovo (STR1); Beni di interesse storico Imposta sulle assicurazioni (604); Regola- zione premio (RP).	
Sezione 01 – Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	
Norme che regolano la Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	pag. 12
Art. 15 - Come mi posso assicurare - Massimali	
Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.)	
Art. 17 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato - Sezione 01 - R.C.T.	
Art. 18 - Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti - Sezione 01 - R.C.T.	
Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	pag. 27
Che cosa non è assicurato	pag. 30
Art. 19 - Casi esclusi dall'assicurazione	
Art. 20 - Ulteriori esclusioni specifiche – Condizioni sempre operanti	
Art. 21 - Ulteriori esclusioni specifiche – Disciplina specifica in base al rischio assicurato	
Art. 22 - Ulteriori esclusioni specifiche – Altre garanzie opzionali	
Come e con quali condizioni operative mi assicuro Sezione 01 - R.C.T.	pag. 38
Art. 23 - Estensione territoriale ai fini della Sezione 01 - R.C.T.	
Art. 24 - Soggetti non considerati terzi - Sezione 01 - R.C.T.	
Sezione 02 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	
Contro quali danni posso assicurarmi – Sezione 02 – R.C.O.	pag. 39
Art. 25 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 02 - (R.C.O.)	
Che cosa non è assicurato	pag. 39
Art. 26 - Casi esclusi dall'assicurazione	
Come ampliare la copertura assicurativa – R.C.O. – R.C. Malattie professionali (A23)	pag. 40
Art. 27 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie professionali	
Come e con quali condizioni operative mi assicuro Sezione 02 - R.C.O.	pag. 41
Art. 28 - Estensione territoriale ai fini della Sezione 02 - R.C.O.	
Norme che regolano il sinistro	
Norme che regolano il Sinistro – Sezione 01 (R.C.T.) (e Sezione 02 - R.C.O. qualora presente)	pag. 42
Art. 29 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo	
Art. 30 - Obblighi in caso di Sinistro	
Art. 31 - Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza	
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 43

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Glossario comune alle Sezioni 01 - R.C.T., 02 - R.C.O., delle Condizioni di Assicurazione della Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI VARI.

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Associato:	aderente o socio di un'associazione culturale, sportiva.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Attacco informatico:	si intende qualsiasi attacco elettronico doloso o non autorizzato, incluso, ma non limitato, uso fraudolento delle firme digitali, attacchi di forza bruta, phishing, negazione di servizi, che sono iniziati da terzi o da Dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.
Attività Esercitata:	l'attività dichiarata dal Contraente e riportata nella descrizione del rischio di cui al frontespizio di Polizza.
Bene immobile:	si intende per bene immobile: <ul style="list-style-type: none">- l'intera costruzione edile o parte di essa, comprese le opere interrato e le pertinenze, insegne, recinzioni e cancelli e le relative parti comuni;- gli spazi di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi ad alto fusto;- le attrezzature sportive e per giochi;- gli impianti e le installazioni considerati fissi per natura o destinazione quali, a titolo esemplificativo, impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili ed antenne.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Fatto accidentale:	evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Esercitata.
Fatturato:	l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Iscritti:	aderenti e frequentanti scuole, centri di formazione e società sportive. Non sono considerati iscritti le persone che accedono occasionalmente alle attività assicurate e comunque ai servizi annessi.
Limite di indennizzo:	l'obbligazione massima della Società per Sinistro oppure per uno o più Sinistri e per Periodo di assicurazione, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.
Massimale:	l'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo.
Parti:	il Contraente e la Società.
Periodo assicurazione:	di ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il Periodo di assicurazione coincide con la durata

	della Polizza.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Perdite patrimoniali:	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Prestatori di Lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. compresi tirocinanti e/o borsisti.
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in Polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Società/AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Sezione:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un Premio.
Sistema informatico:	si intendono hardware, software, firmware ed i loro componenti protetti da sistemi di sicurezza, collegati ad una rete interna od esterna od attraverso dispositivi periferici di stoccaggio dati.
Terrorismo (atto di):	atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Virus informatico:	si intende qualsiasi codice informatico incluso ma non limitato a bombe logiche, ransomware, trojan horse o worm che sono stati introdotti da terze parti o Dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.
Volontario / Operatore di Servizio	La persona che presta in maniera spontanea e gratuita la propria attività personale all'interno di una associazione con fini socio-assistenziali senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni

Premessa Generale

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della Polizza **Responsabilità Civile Rischi Vari** - Mod. 3556, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per i Massimali indicati sulla Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla Polizza stessa (nella Scheda di Polizza) o nel presente fascicolo;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le sezioni e/o garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo Premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni di Assicurazione in **grassetto**).

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni

Norme comuni

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato ai termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'Assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni

Art. 8| Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata l'impresa cui si riferisce il contratto di assicurazione, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'Assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli), le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o la Direzione della Società. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni

Art. 13| Pluralità di assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 14| Qualifica di assicurato

Qualora indicato in Polizza SI alla Dichiarazione del Contraente n. 5), viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" alle società controllate, collegate o partecipate, **purché nominativamente e preventivamente indicate nella scheda di Polizza e purché vengano comunicati gli elementi presi a base per la determinazione del Premio** (es. Fatturato Totale aggregato o consolidato).

A parziale deroga del punto c) del successivo Art. 24 - "Soggetti non considerati terzi - Sezione 01 – R.C.T.", sono considerate terze tra di loro il Contraente, l'Assicurato, le società controllate, collegate o partecipate, nominativamente e preventivamente indicate nella scheda di Polizza (c.d. Responsabilità incrociata).

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

IF15| Indicizzazione - Adeguamento automatico

(Operante se la Polizza prevede l'indicizzazione)

I Massimali e il relativo Premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base ad una percentuale fissa prestabilita secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare un'indicizzazione fissa pari ad una maggiorazione del 1,5% annuo, indipendentemente dall'andamento dell'inflazione reale o presunta (es. indice ISTAT del costo della vita o da altri parametri di misurazione);
- b) pertanto alla scadenza di ogni rata annua, i Massimali ed il Premio verranno variati in aumento del 1,5% annuo;
- c) le franchigie e i limiti di Indennizzo previsti in Polizza espressi in cifra fissa (es. Franchigia di 1.000,00 euro) non saranno soggetti al suddetto adeguamento (mentre le franchigie o i limiti espressi in percentuale sul Massimale saranno calcolati in base ai valori aggiornati);
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata tenendo conto della suddetta maggiorazione del 1,5% annuo.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente condizione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annua dell'Assicurazione; in tal caso, i Massimali ed il Premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO

(Operante se la Polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, la presente Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

603| REDDITO AGRICOLO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta agevolata)

In Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

In Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetto della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni

RP| REGOLAZIONE PREMIO

(Clausola operante se la Polizza prevede la regolazione premio)

- 1) Se il Premio di Polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dal Contraente per ciascun Periodo di assicurazione:
 - a. **IN UNA PARTE FISSA**, in via provvisoria, al momento della stipula della Polizza ed alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, il cui Premio relativo si considera quale Premio minimo comunque dovuto alla Società;
 - b. **A SALDO**, mediante la regolazione del Premio alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del Premio stesso;
 - 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del Premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di Polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
 - 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di Premio a saldo:
 - a. il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta entro 120 giorni e dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, i dati necessari per la determinazione del Premio definitivo;
 - b. nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il Premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
 - 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
 - a. la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del Premio a saldo;
 - b. il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al Periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
- La Società pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il Periodo di assicurazione cui si riferisce il Premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia. La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
 - 6) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del Premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Norme che regolano la Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 15| Come mi posso assicurare - Massimali

I Massimali indicati in Polizza per la Sezione 01 - R.C.T. e per Sezione 02 - R.C.O., rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I Limiti di Indennizzo, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del Massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione di AXA per ogni Sinistro e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la Sezione 01 - R.C.T. e la Sezione 02 - R.C.O., il limite per Sinistro si considererà fino alla concorrenza dei singoli massimali di Sezione. Qualora sia stata effettuata la scelta del "Massimale aggregato" indicata nella Scheda di Polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il Sinistro non potrà comunque superare il 150% del Massimale RCT.

Contro quali danni posso assicurarmi – Sezione 01 - R.C.T.

Art. 16| Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza del Massimale R.C.T. indicato in Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-mente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività Esercitata ed alle operazioni accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, **purché pertinenti all'Attività Esercitata**.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'Attività Esercitata, da fatto anche doloso di Prestatori di lavoro;
- 2) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, per fatto di tutti coloro, diversi dai Prestatori di Lavoro, che partecipano all'Attività Esercitata **purché tale partecipazione avvenga nel rispetto delle vigenti norme di legge**;
- 3) la responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro di cui l'Assicurato si avvalga, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Ai soli fini di questa garanzia, i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi tra di loro;
- 4) la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute di lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Questa garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da Prestatori di Lavoro dell'Assicurato stesso; si intendono comunque escluse multe e ammende.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Assicurazione si intende estesa, **ferme le esclusioni di cui all'Art. 19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" e le limitazioni presenti all'Art. 18 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato – Sezione 01 – R.C.T.**, ai rischi inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, **purché pertinenti l'attività stessa** nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche ai seguenti rischi:

- impiego di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto **operanti nelle aree private anche accessibili a terzi**;
- proprietà, uso di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, compresa l'installazione e manutenzione solo se affidata a terzi; tale garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, prove, collaudi e dimostrazioni;
- partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per Prestatori di lavoro, compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stand;
- servizio di sorveglianza effettuato anche con guardiani armati limitatamente alle sedi dell'assicurato;
- servizi di pulizia;
- proprietà di cani;
- gestione di macchine distributrici di cibi e bevande;
- gestione di mense aziendali e asili;
- servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda;
- esercizio di magazzini, uffici e depositi, **purché inerenti all'Attività Esercitata (come disciplinato dalla successiva Clausola 702 - Beni Immobili strumentali)**;
- impiego, da parte dell'Assicurato o dei suoi Prestatori di Lavoro, di biciclette, ciclo furgoni e mezzi di trasporto a mano, **purché usati per le esigenze dell'Attività Esercitata**;
- organizzazione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda;
- erogazione di corsi di formazione anche a non Prestatori di lavoro;
- impiego di tirocinanti e simili;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative;
- in deroga all'esclusione di cui all'Art. 19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione", punto 17) e **limitatamente alle aziende non alimentari**, la garanzia vale anche per i danni causati a terzi per morte o lesioni personali da generi alimentari per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di Produttore a termini di legge (es. vini o alimenti regalati a Clienti a titolo promozionale o di rappresentanza sui quali l'Assicurato appone il proprio marchio). **Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 17| R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato - Sezione 01 - R.C.T.

ATTENZIONE: le clausole che seguono possono essere attivate in funzione del rischio assicurato. La loro effettiva presenza è riscontrabile nel Simplo / Preventivo e nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza

Le Condizioni indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano la Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

Eventuali esclusioni, limiti di indennizzo, scoperte e franchigie ivi associati, si intendono in deroga a quanto indicato nelle Casistiche e/o eventi assicurati (Art. 16), nelle Condizioni sempre operanti (Art. 17), nonché a quanto indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI - (701)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà dei fabbricati, dei terreni, delle pertinenze e degli impianti fissi dell'Assicurato, compresi quelli vuoti e inoccupati, **purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano. In caso di stabili vuoti e inoccupati, la copertura assicurativa opera a condizione che gli stessi siano in buone condizioni di statica e manutenzione.**

È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del Fabbricato** (D.lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La garanzia opera a condizione che:

- le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- le predette imprese esecutrici siano assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- i designati responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori siano lavoratori autonomi ovvero non Prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'Assicurazione comprende inoltre anche i rischi che possono derivare da:

1. antenne radiotelevisive centralizzate e, nel caso di condominio composto da più fabbricati separati, con un'unica ubicazione, anche le antenne centralizzate relative al singolo Fabbricato;
2. ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
3. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, **purché, in buono stato di conservazione e manutenzione;**
4. pannelli solari.

La garanzia si intende inoltre estesa, **con i limiti indicati nella Scheda di Polizza:**

- **ai danni a terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato.** Qualora esista, in nome e per conto dell'Assicurato Polizza incendio con copertura "Ricorso Terzi", la presente estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il limite di indennizzo previsto dalla Polizza incendio;
- **ai danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**
- **ai danni di inquinamento accidentale**, a parziale deroga dell'19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" punto 1), conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette derivanti dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come ad esempio, mancato uso, interruzione di esercizio e simili.

L'Assicurazione comprende altresì le spese di salvataggio sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

- **ai danni da spargimento d'acqua** derivanti da:
 - a) rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
 - b) rotture di tubature e/o condutture conseguenti a gelo;
 - c) occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie;
 - d) traboccamento e/o rigurgito di fogne.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

USO DI ANIMALI - (703)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'utilizzo di animali per l'esercizio dell'attività descritta in Polizza, anche in caso di utilizzo o detenzione temporanea da parte di terzi, previo consenso del proprietario.

Relativamente all'attività di:

- utilizzo di animali per uso turistico o traino, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate ad eccezione del conducente;
- maneggio e allevamento cavalli è compresa:
 - a. la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi;
 - b. la partecipazione a manifestazioni, raduni e gare, esclusa l'organizzazione delle stesse.

Sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali.

- allevamento di bestiame, compresa la monta, sono compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi, compreso il trasferimento e la permanenza del bestiame nei pascoli e nei mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore.

Sono compresi i danni che gli animali in consegna e custodia dell'Assicurato si cagionino tra di loro.

MEZZI SGOMBRANEVE - (704A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, semprechè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività.

NOLEGGIO DI VEICOLI - (704C)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dal noleggio di veicoli a motore e velocipedi, esclusa la responsabilità civile personale del conducente del velocipede noleggiato.

Nel caso di noleggio con conducente, sono coperti in garanzia i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ferma l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 **in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti** e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente al noleggio di:

- hoverboard, segway e monowheel: **la garanzia opera a condizione che l'esercizio avvenga nel rispetto della normativa locale sulla circolazione di tali mezzi, come previsto dal Decreto 4 giugno 2019 e successive modifiche;**
- monopattini elettrici: **la copertura opera a condizione che l'esercizio avvenga nel rispetto della L.160/2019 e a condizione che i mezzi rispecchino le caratteristiche di omologazione e di utilizzo previste dalla normativa vigente.**

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - (706)

L'Assicurazione comprende i danni :

- derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, **purché eseguiti dall'Assicurato;**
- alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata: **in tal caso più richieste di risarcimento riferite ad eventi dannosi originati da una stessa causa si intendono un unico Sinistro.**

ENERGIA ELETTRICA SENZA BACINI - (707A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

La garanzia è prestata **con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

E' compresa la Responsabilità civile derivante da:

- proprietà di impianti di produzione di energia elettrica quali ad esempio impianti di biomassa, impianti solari o eolici;
- esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, **purché eseguiti dall'Assicurato.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

SOCCORSO STRADALE AUTOMOBILISTICO - (709)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dal servizio di soccorso stradale automobilistico, compresi i danni derivanti dai trasporti automobilistici conseguenti al soccorso stesso.

Per soccorso stradale automobilistico si intende il complesso delle operazioni attinenti il carico e lo scarico, su e dagli automezzi dell'Assicurato, di veicoli in avaria, nonché il traino od il trasporto dei medesimi dal luogo di fermo al centro di soccorso intervenuto, oppure ad altra officina.

La garanzia opera a condizione che il trasporto sia svolto mediante gli automezzi dell'Assicurato, siano essi di proprietà o in leasing, ed avvalendosi delle attrezzature di cui i veicoli stessi siano dotati, purché il loro impiego avvenga esclusivamente ad opera delle persone addette agli automezzi medesimi.

L'Assicurazione è operante esclusivamente se gli automezzi dell'Assicurato:

- si trovino con l'intera sagoma sulla sede stradale, come definito dall'art. 3 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- risultino assicurati anche per il rischio di circolazione assoggettato a regime di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti a norma del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assicurazione comprende i danni:

- 1) ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati e trainati, nel corso ed in conseguenza delle operazioni inerenti al servizio di soccorso stradale; la copertura opera entro i **limiti indicati nella Scheda di Polizza**;
- 2) cagionati dal veicolo soccorso in seguito a caduta del veicolo stesso durante il traino od il trasporto effettuati dagli automezzi dell'Assicurato;
- 3) nel corso delle operazioni di carico e scarico svolte dalle persone addette agli automezzi medesimi;
- 4) nel corso della rimozione dei veicoli, anche non in avaria, effettuata su richiesta delle competenti Autorità.

Non sono considerati terzi tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI – (711A)

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo e consegna di documenti, nonché visite commerciali presso terzi, relative all'attività svolta dall'Assicurato.

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESSE ATTIVITA' PRESSO TERZI – (711B)

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo e consegna di documenti, nonché visite commerciali presso terzi, relative all'attività svolta dall'Assicurato.

Sono compresi i rischi derivanti dall'esercizio di lavorazioni, installazioni e manutenzioni presso terzi, **purché accessorie.**

In caso di riprese televisive e/o cinematografiche, gli artisti/attori sono considerati terzi esclusivamente per morte, lesioni gravi e gravissime come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza **dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.**

MENSE – (714)

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti all'esercizio dell'attività svolta anche presso scuole, aziende e/o altri enti, **a condizione che l'attività esercitata sia conforme a norme e regolamenti che la disciplinano.**

Sono altresì comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

CENTRI BENESSERE – (715)

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti da trattamenti estetici svolti all'interno del centro benessere, **a condizioni che l'Assicurato e il personale di cui si avvale sia in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività assicurata.**

Per trattamenti estetici si intendono:

- massaggi ed altri trattamenti per il benessere della persona, applicazione di alghe o fanghi;
- prestazioni di carattere estetico e cosmetico, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago, laser o con luce pulsata).

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.

La garanzia opera qualora il trattamento sia stato effettuato durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono compresi i danni derivanti da:

- proprietà e/o conduzione degli impianti del centro benessere & Spa, (docce e grotte e altre attrezzature per il benessere della persona) gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;
- proprietà ed esercizio di piscine facenti parte della struttura assicurata, **a condizione che le piscine siano a norma con le condizioni igienico sanitarie, strutturali, organizzative, di sicurezza e di vigilanza previste per legge.** Limitatamente a tale estensione di garanzia, la stessa è operante con una Franchigia per Sinistro danni a persona **indicata nella Scheda di Polizza;**
- proprietà ed esercizio di saune e/o bagni turchi, percorsi Kneipp e vasche idromassaggio **a condizione che l'assicurato sia a norma con le condizioni igienico sanitarie, strutturali, organizzative, di sicurezza e di vigilanza previste per legge per l'esercizio di tali impianti;**
- proprietà ed uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa, **purché utilizzato da personale abilitato.**

IMPIANTI DI RISALITA SENZA GESTIONE DI PISTE DA SCI/SNOWBOARD SLITTINO E SIMILI – (716A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio dell'impianto assicurato, **a condizione che:**

- sia stato assoggettato alla visita di ricognizione e conseguente autorizzazione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;
- siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) disposte dalle periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'Assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi.

IMPIANTI DI RISALITA CON GESTIONE DI PISTE DA SCI/SNOWBOARD SLITTINO E SIMILI – (716B)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio dell'impianto assicurato, **a condizione che:**

- sia stato assoggettato alla visita di ricognizione e conseguente autorizzazione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;
- siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) disposte dalle periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'Assicurazione comprende:

- i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione di piste da sci e/o snowboard, per slittini e simili, pertinenti gli impianti di risalita assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi. **La garanzia opera a condizione che le piste siano opportunamente dotate di mezzi di recinzione per protezione e delimitazione, conformi alle normative vigenti sulla sicurezza degli impianti e piste da sci;**
- i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, escluso denaro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

SCUOLE SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (718A)

L'Assicurazione comprende i rischi connessi all'esercizio dell'attività scolastica svolta all'interno dell'istituto assicurato, nonché i rischi derivanti da:

- organizzazione di gite culturali e uscite sul territorio;
- gestione del servizio di scuolabus, svolto conformemente alle normative vigenti, qualora svolto dall'Assicurato;
- gestione del servizio di refezione e doposcuola, qualora svolti dall'Assicurato;
- organizzazione di laboratori, corsi di teatro, corsi musicali svolti anche al di fuori dell'istituto scolastico;
- partecipazione a competizioni sportive;
- responsabilità personale degli studenti durante stage/ tirocinio presso terzi, esclusa ogni responsabilità di natura professionale.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale .

UNIVERSITA' – CORSI POST UNIVERSITARI – ACCADEMIE E CONSERVATORI – (718C)

L'Assicurazione comprende i rischi connessi all'esercizio dell'attività accademica svolta all'interno dell'istituto assicurato, nonché i rischi derivanti da:

- organizzazione di visite culturali e uscite sul territorio;
- organizzazione di laboratori, corsi ed eventi culturali svolti anche al di fuori dell'ateneo/istituto superiore, **a condizione che all'evento non partecipino più di 5000 persone al giorno**;
- partecipazione a competizioni sportive.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale.

CENTRI DI FORMAZIONE SENZA ATTIVITA' PRATICHE – (719A)

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti da attività svolte in aula.

E' compresa la responsabilità personale dei docenti e istruttori.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale.

CENTRI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' PRATICHE ANCHE PRESSO TERZI – (719B)

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti da attività pratiche e/o esercitazioni svolte anche presso terzi, sotto la vigilanza dei docenti/istruttori; è compresa, inoltre, la responsabilità personale di questi ultimi.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale.

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (720A)

L'Assicurazione comprende i rischi connessi all'esercizio delle seguenti attività:

- gestione del servizio di scuolabus, svolto conformemente alle normative vigenti;
- gestione del servizio di refezione e doposcuola;
- gestione di laboratori, corsi di teatro, corsi musicali;

E' compresa la responsabilità personale degli addetti alla vigilanza dei minori.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

LUOGHI DI CULTO – (721)

Si intendono per:

- a) Luoghi di culto: le strutture in cui si pratica il culto religioso (chiese non parrocchiali, monasteri, abbazie, conventi, seminari, case di religiosi, etc.).
- b) Frequentatori: i visitatori del luogo di culto e i religiosi ivi residenti (ad esempio, monaci, suore, seminaristi, etc.).

L'Assicurazione comprende i danni derivante da:

- 1) proprietà dei fabbricati, delle strutture e delle infrastrutture esistenti nel luogo di culto, fisse o mobili, compresa la manutenzione ordinaria delle stesse e del verde, così come previsto dalla condizione speciale 702 – Beni immobili strumentali;
- 2) proprietà ed esercizio di complessi di aggregazione definiti come tali;
- 3) organizzazione di convegni e seminari;
- 4) esercizio, delle seguenti attività, svolte direttamente o in collaborazione con altri enti ed istituti religiosi e non, comprese attività accessorie, collaterali e complementari:
 - di carattere religioso, educative, formative e di aggregazione sociale;
 - di volontariato ed assistenza;
 - missionarie e d'accoglienza;
 - processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue d'altezza non superiore ai mt. 3.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di religiosi in genere o seminaristi/novizie che prestano servizio/attività, anche saltuario, presso il luogo di culto assicurato, nonché delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

La responsabilità dei religiosi e di seminaristi si intende estesa all'esercizio dell'attività di insegnamento presso scuole.

PARROCCHIE – (722)

Si intendono per:

- a) Parrocchie: enti ecclesiastici territoriali comprendenti la chiesa parrocchiale e annesse strutture oratoriali (cinema, teatri, campi sportivi, bar, etc.).
- b) Parrocchiani: residenti nel territorio parrocchiale.

L'Assicurazione s'intende prestata per la responsabilità civile derivante da:

- 1) proprietà dei fabbricati, delle strutture e delle infrastrutture esistenti nel complesso parrocchiale, fisse o mobili, compresa la manutenzione ordinaria delle stesse e del verde, così come previsto dalla condizione speciale 702 – Beni immobili strumentali;
- 2) proprietà ed esercizio di complessi di aggregazione definiti come tali;
- 3) esercizio, delle seguenti attività, svolte direttamente o in collaborazione con altri enti ed istituti religiosi e non, comprese attività accessorie, collaterali e complementari:
 - di carattere religioso, educative, formative e di aggregazione sociale;
 - di volontariato ed assistenza, escluse prestazioni medico- infermieristiche;
 - missionarie e d'accoglienza;
 - raccolta carta, vetro ed indumenti;
 - ricreative, ludiche e sportive;
 - feste patronali ed oratoriali;
 - spettacoli teatrali e/o musicali svolti non con autonoma posizione ex ENPALS;
 - biblioteche, bar o cucine anche da campo;
 - volantinaggio in genere;
 - processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue d'altezza non superiore ai mt. 3.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale del parroco, dei coadiutori oratoriani, di sacerdoti, religiosi in genere o seminaristi che prestano servizio/attività anche saltuario presso la Parrocchia assicurata nonché delle persone delle quali la Parrocchia deve rispondere.

La responsabilità del parroco, dei coadiutori oratoriani, dei religiosi e di seminaristi si intende estesa all'esercizio dell'attività di insegnamento presso scuole.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI – (723)

La responsabilità personale degli insegnanti/istruttori è coperta per l'attività ovunque svolta, nei limiti della validità territoriale indicata in Polizza.

Gli allievi/studenti, sono considerati terzi e, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale, sono considerati terzi tra di loro.

ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE, SENZA GESTIONE E PROPRIETA' DI IMPIANTI SPORTIVI – (724A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- utilizzo dell'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- responsabilità personale degli istruttori sportivi;
- responsabilità personale degli associati e degli iscritti per danni cagionati a terzi durante l'attività sportiva;
- organizzazione di gare, competizioni e trasferte;
- organizzazione di feste sociali e di promozione dell'attività sportiva assicurata.

L'Assicurazione opera a condizione che gli associati e gli iscritti siano in possesso dei requisiti di idoneità fisica (certificazione medica) necessari allo svolgimento dell'attività sportiva; gli stessi non sono considerati terzi tra di loro.

ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE, CON GESTIONE E PROPRIETA' DI IMPIANTI SPORTIVI – (724C)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà dei fabbricati, degli impianti e loro pertinenze. Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con **la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**
- gestione degli impianti, compreso l'utilizzo dell'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- gestione di bar e ristoranti all'interno dell'impianto sportivo;
- responsabilità personale degli istruttori sportivi;
- responsabilità personale degli associati e degli iscritti per danni cagionati a terzi durante l'attività sportiva;
- organizzazione di gare, competizioni e trasferte;
- organizzazione di feste sociali e di promozione dell'attività sportiva assicurata.

Limitatamente alla proprietà e gestione di piscine, l'Assicurazione opera a condizione che l'assicurato sia a norma con le condizioni igienico sanitarie, strutturali, organizzative, di sicurezza e di vigilanza previste per legge per l'esercizio di piscine.

L'Assicurazione opera a condizione che gli associati o iscritti siano in possesso dei requisiti di idoneità fisica (certificazione medica) necessari allo svolgimento dell'attività sportiva; gli stessi non sono considerati terzi tra di loro.

IMBARCAZIONI NON A MOTORE SENZA BARCAIOLO – (726A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà dell'imbarcazione a vela o a remi;
- uso dell'imbarcazione da parte dell'Assicurato o suoi Prestatori di lavoro;
- noleggio a freddo dell'imbarcazione.

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le imbarcazioni non soggette all'obbligo di assicurazione di cui al D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni e a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

L'Assicurazione vale per la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne dei paesi europei.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

IMBARCAZIONI NON A MOTORE CON BARCAIOLO – (726B)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà dell'imbarcazione a vela o a remi;
- uso dell'imbarcazione da parte dell'Assicurato o suoi Prestatori di lavoro;
- noleggio a caldo dell'imbarcazione: è compresa la responsabilità personale del barcaiolo nella sua qualità di prestatore di lavoro dell'Assicurato;
- noleggio a freddo dell'imbarcazione.

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le imbarcazioni non soggette all'obbligo di assicurazione di cui al D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni e a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

L'Assicurazione vale per la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne dei paesi europei.

RISERVE DI CACCIA O DI PESCA – (729)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà e gestione di terreni, boschi, superfici d'acqua, fabbricati e relative pertinenze;
- esercizio di bar e ristoranti, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi;
- allevamento, ripopolamento e prelievo della fauna;
- vigilanza svolta nell'azienda da addetti con funzione di guardia venatoria;
- proprietà e noleggio di imbarcazioni non a motore per l'esercizio dell'attività di pesca.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato sia a norma con i requisiti autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità locali;
- siano rispettati i requisiti di sicurezza e vigilanza, relativamente anche alla segnaletica, previsti per lo svolgimento dell'attività dalle norme vigenti;
- limitatamente all'attività venatoria, le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività di caccia, che le stesse siano abilitate alla caccia di selezione o caccia tradizionale agli ungulati con cani da seguita, ove previste, e che non siano soggette a provvedimenti disciplinari.

MUSEI E GALLERIE D'ARTE – (731)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà ed esercizio di musei, sale d'asta e gallerie d'arte e loro pertinenze;
- gestione di bar e ristoranti e parcheggi, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi;
- allestimento e smontaggio di stands, palchi e attrezzature audio- video- illuminanti, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi;
- servizi di biglietteria, sicurezza e vigilanza, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi;
- organizzazione di manifestazioni all'interno della struttura assicurata, ad eccezione dei concerti di musica non classica con più di 2000 persone partecipanti. Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Limitatamente alle opere d'arte in consegna e custodia, la garanzia opera con **i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – (732)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- a) manifestazioni o spettacoli ricreativi e culturali quali:
 - mostre ed esposizioni, anche all'aperto, di ogni genere d'arte;
 - rappresentazioni e spettacoli teatrali;
 - convegni e conferenze;
 - proiezioni cinematografiche anche all'aperto;
 - concerti di musica classica;
- b) manifestazioni religiose quali:
 - presepi viventi;
 - processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue d'altezza non superiore ai 3 mt.;
 - feste patronali ed oratoriali;
- c) sagre e feste paesane quali:
 - esposizioni e mercati di ogni genere e dimensione;
 - cene e degustazioni enogastronomiche;
 - cortei di figuranti, anche con animali;
 - caccia al tesoro e altre competizioni ludiche e ricreative.

Per tale manifestazione è compresa l'organizzazione di musica dal vivo e serate danzanti con un massimo di 500 partecipanti;

- d) manifestazioni sportive quali competizioni o tornei amatoriali o dilettantistici;
- e) manifestazioni d'auto, altri veicoli o imbarcazioni, escluse competizioni.

La garanzia opera a condizione che l'assicurato sia a norma con i requisiti autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità locali, nonché siano rispettati i requisiti di sicurezza e vigilanza previsti per lo svolgimento dell'attività dalle norme vigenti.

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

A parziale deroga di quanto previsto dalla Condizione Speciale 705 – Danni a cose di terzi, limitatamente ai danni alle cose nell'ambito di esecuzione lavori e alle cose in consegna e custodia, la garanzia opera con i **limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Relativamente all' organizzazione di manifestazioni sportive e/o gare, non sono considerati terzi tra loro gli atleti partecipanti.

Non sono considerati terzi i componenti il comitato organizzatore e coloro che provvedono alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI – (733)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'organizzazione di eventi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) manifestazioni o spettacoli ricreativi e culturali quali:
 - mostre ed esposizioni, anche all'aperto, di ogni genere d'arte;
 - rappresentazioni e spettacoli teatrali;
 - convegni e conferenze;
 - proiezioni cinematografiche anche all'aperto;
 - concerti di musica classica;
 - b) manifestazioni religiose quali:
 - presepi viventi;
 - processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue d'altezza non superiore ai 3 mt.;
 - feste patronali ed oratoriali;
 - c) sagre e feste paesane quali:
 - esposizioni e mercati di ogni genere e dimensione;
 - cene e degustazioni enogastronomiche;
 - cortei di figuranti, anche con animali;
 - caccia al tesoro e altre competizioni ludiche e ricreative;
- Per tali manifestazioni è ricompresa l'organizzazione di musica dal vivo e serate danzanti con un massimo di 500 partecipanti;
- d) manifestazioni sportive quali competizioni o tornei amatoriali o dilettantistici;
 - e) manifestazioni d'auto, altri veicoli o imbarcazioni, escluse competizioni.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia a norma con i requisiti autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità locali, nonché siano rispettati i requisiti di sicurezza e vigilanza previsti per lo svolgimento dell'attività dalle norme vigenti.

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria, sicurezza e vigilanza, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

A parziale deroga di quanto previsto dalla Condizione Speciale 705 – Danni a cose di terzi, limitatamente ai danni alle cose nell'ambito di esecuzione lavori e alle cose in consegna e custodia, la garanzia opera con **i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Relativamente all' organizzazione di manifestazioni sportive e/o gare, non sono considerati terzi tra loro gli atleti partecipanti.

Non sono considerati terzi i componenti il comitato organizzatore e coloro che provvedono alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

ASSOCIAZIONI CULTURALI – (734A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà ed esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della propria attività;
- responsabilità personale dei volontari/associati, sia che prestino la loro opera direttamente, sia che svolgano attività di tipo amministrativo e organizzativo a supporto dell'attività istituzionale dell'ente;
- gestione di bar e ristoranti;
- organizzazione di feste sociali e di promozione dell'attività assicurata;
- organizzazione di convegni, conferenze, mostre, proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali;
- utilizzo di aeromodelli, automodelli e navimodelli in campi attrezzati, piste omologate o specchi d'acqua in genere.

I volontari/associati sono considerati terzi, sia nei confronti dell'ente che tra di loro, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art.583 Codice Penale.

I volontari/associati sono considerati terzi sia nei confronti dell'ente che tra loro, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

Sono compresi i danni a terzi causati da minori e/o persone disagiate sotto la vigilanza dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

TIROCINANTI – (736A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile personale del tirocinante/stagista per danni causati a terzi durante il periodo di tirocinio/stage svolto presso qualsiasi ente.

ATTIVITA' VARIE – (736B)

L'Assicurazione comprende i rischi danni derivanti dalla responsabilità civile personale del singolo Assicurato in relazione all'attività descritta in Polizza.

LUDOTECA SENZA GONFIABILI – (737A)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà e gestione di attrezzature presenti in ludoteche o baby parking;
- servizio di assistenza e vigilanza dei minori;
- proprietà e gestione di bar e ristoranti, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

La garanzia opera a condizione che le strutture presenti nella ludoteca o baby parking siano conformi alle norme di legge vigenti in materia ed abbiano superato con esito positivo gli eventuali collaudi e/o prove tecniche previste per legge.

LUDOTECA CON GONFIABILI – (737B)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da:

- proprietà e gestione di attrezzature presenti in ludoteche o baby parking;
- proprietà e gestione di giochi gonfiabili;
- servizio di assistenza e vigilanza dei minori;
- proprietà e gestione di bar e ristoranti, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

La garanzia opera a condizione che le strutture presenti nella ludoteca o baby parking siano conformi alle norme di legge vigenti in materia ed abbiano superato con esito positivo gli eventuali collaudi e/o prove tecniche previste per legge.

Art. 18| Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti - Sezione 01 - R.C.T.

ATTENZIONE: *tranne le clausole 750 e 796 che sono sempre presenti, le altre potrebbero non essere attivate per determinati codici di attività. La loro eventuale presenza è indicata nel Simplo / Preventivo e nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza*

Le presenti condizioni, integrano le Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).

BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702)

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione dei fabbricati anche ad uso di foresteria, terreni, pertinenze e degli impianti fissi utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali, compresi quelli in stato di inattività, per lo svolgimento dell'Attività Esercitata, **purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.**

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Limitatamente ad ascensori e montacarichi la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano stati collaudati o che sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

DANNI A COSE DI TERZI – (705)

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione", per le seguenti tipologie di danni:

- a cose trovatisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi;
- a cose altrui derivanti da incendio;
- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed ai veicoli in sosta;
- a veicoli in consegna e custodia;
- a cose trasportate, rimorchiate e sollevate, caricate o scaricate;
- a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Nel caso esistano, in nome e/o per conto dell'Assicurato polizze per i medesimi rischi, l'Assicurazione si intende prestata per l'eccedenza dei Massimali e Limiti di indennizzo previsti dalle stesse.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI (in regime di "claims made") – (746)

L'Assicurazione comprende i danni:

- a) cagionati dalla vendita di prodotti di terzi;
- b) dovuti a difetto originario del prodotto per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio. **La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

La presente garanzia opera:

- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi;
- sempreché l'Assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ – (747)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 197/2003 "Codice Privacy" e "GDPR" Reg. EU 2016/679

(in regime di "claims made") – (750)

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi, ai sensi del **D.LGS 197/2003 ("Codice Privacy") e ("GDPR") Reg. EU 2016/679** e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **purché non derivanti da comportamenti dolosi dell'Assicurato e/o delle persone delle quali debba rispondere.**

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione, e riferite a fatti colposi anche antecedenti per un periodo non superiore a 2 anni la data di effetto della presente Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE – (795)

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, demolizione, ampliamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, **a condizione che, ove previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, sia stato dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.**

La garanzia opera a condizione che:

- **le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;**
- **le predette imprese esecutrici siano assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;**
- **i designati responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori siano lavoratori autonomi ovvero non Prestatori di lavoro della Contraente.**

COMMITTENZA AUTO – (796)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di Lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

(Altre garanzie opzionali operanti se richiamate in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

PISCINA – (A01)

L'Assicurazione comprende la proprietà e l'esercizio di piscine facenti parte della struttura assicurata e riservate ai clienti ospiti o frequentatori della stessa.

L'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia a norma con le condizioni igienico sanitarie, strutturali, organizzative, di sicurezza e di vigilanza previste per legge per l'esercizio di piscine.

La presente estensione di garanzia, è operante con una **Franchigia indicata nella Scheda di Polizza** per danni a persona.

SAUNA - BAGNO TURCO – (A02)

L'Assicurazione comprende la proprietà e l'esercizio di saune e/o bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio, facenti parte della struttura assicurata e riservate ai clienti ospiti o frequentatori della stessa.

L'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia a norma con le condizioni igienico sanitarie, strutturali, organizzative, di sicurezza e di vigilanza previste per legge per l'esercizio di tali impianti.

TERZIETA' ASSOCIATI / ISCRITTI – A03

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 18 - "Disciplina specifica in base al rischio assicurato", gli associati, gli iscritti e gli allievi sono considerati terzi tra di loro, limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI E GOLF CAR ELETTRICHE – (A04)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici e golf car - di proprietà od in uso all'Assicurato - condotte dall'Assicurato stesso, da uno dei suoi Prestatori di lavoro, sempre che i danni si verificano nell'aree private dell'attività assicurata, anche se accessibili a terzi.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Qualora l'autoveicolo elettrico sia utilizzato come navetta trasporto bagagli, è compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a bagagli, valigie, carichi o trasportati su detti veicoli.

CONCERTI – (A05)

L'Assicurazione comprende i rischi connessi all'organizzazione di concerti di musica non classica, quali ad esempio musica dal vivo e serate danzanti fino ad un massimo di 2.000 persone presenti.

Limitatamente all'organizzazione di dj set o discoteche anche all'aperto, la garanzia opera fino ad un massimo di 500 persone presenti.

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di palchi e attrezzature, servizi di biglietteria, sicurezza e vigilanza, nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia a norma con i requisiti autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità locali e purché siano rispettati i requisiti di sicurezza e vigilanza previsti per lo svolgimento dell'attività dalle norme vigenti.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE – (A15)

A parziale deroga dell'Art.19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" punto 1), la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbiano origine dall'Attività Esercitata e svolta anche presso terzi.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette derivanti dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come ad esempio, mancato uso, interruzione di esercizio e simili.

L'Assicurazione comprende altresì, le spese di salvataggio sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

La presente garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi con esclusione di Usa e Canada e si intende prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA – (A36)

A parziale deroga dell'Art.19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" punto 17) l'Assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per:

- riparazione o manutenzione;
- installazione di prodotti per i quali l'Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d'installazione.

La presente garanzia vale per:

- **i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;**
- **i danni verificatisi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.**

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. e con i limiti indicati nella Scheda di Polizza per i danni a cose.

AUTORIMESSE - AUTOSILI – PARCHEGGI CON DISTRIBUTORE DI CARBURANTE – (A710)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da smercio e/o somministrazione a terzi del carburante venduto nell'ambito dell'attività assicurata, a seguito di:

- errata miscelazione dei prodotti stoccati e distribuiti dall'Assicurato;
- alterazione dei prodotti stoccati e distribuiti dall'Assicurato.

La garanzia copre i danni verificatisi entro 30 giorni dal rifornimento e comunque non oltre la data di scadenza dell'Assicurazione, **purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Tale estensione di garanzia opera entro **i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Nel caso di pluralità di Richieste di Risarcimento, originatesi da uno stesso evento, tutte le Richieste di Risarcimento verranno considerate un unico Sinistro e la data della prima Richiesta sarà considerata come data di tutte le Richieste di Risarcimento presentate successivamente (Sinistro in serie).

Ai fini del calcolo del Premio, per l'attività di vendita del carburante, si intende per "fatturato" l'utile derivante al gestore dalla vendita dei carburanti.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI – (A713)

L'Assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785,1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose:

- a) portate e non consegnate in custodia dal cliente all'interno dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e relative pertinenze esclusive. La garanzia opera entro **i limiti indicati nella Scheda di Polizza;**
- b) consegnate dal cliente in custodia all'Assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dalla condizione 705 – Danni a cose di terzi, durante il periodo di tempo in cui il cliente usufruisce della prestazione e/o per un periodo precedente o successivo ragionevole. Sono equiparate le cose che l'Assicurato ha rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. La garanzia opera entro **i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Relativamente agli oggetti preziosi portati, **la garanzia è prestata solo se consegnati in custodia all'Assicurato e, per ogni cliente danneggiato, fino a concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.**

I componenti di un medesimo nucleo familiare che occupano (clienti occupanti) una sola stanza, sono considerati un unico cliente.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione 705 – Danni a cose di terzi, per i danni ai veicoli in consegna e custodia la garanzia opera con **i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

OSPITALITA' INTERNAZIONALE, SCAMBI CULTURALI – (A718)

L'Assicurazione comprende i danni a terzi causati dai ragazzi ospitati e relativi accompagnatori nel periodo di permanenza presso le famiglie e/o convitti o presso la struttura scolastica ospitante.

I ragazzi ospitati e gli accompagnatori **non sono considerati terzi tra loro.**

ATTIVITA' DI SCORTA TECNICA – (A743)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica per:

- a) Trasporti Eccezionali;
- b) Competizioni Ciclistiche su strada.

La garanzia si intende subordinata per il punto a) alle seguenti condizioni:

- l'Assicurato sia in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio dal prefetto della provincia come previsto dall'art.10 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- rispetto del Decreto Ministeriale 27 Agosto 2014 e successive modifiche;
- l'Assicurato abbia stipulato per i veicoli utilizzati per il servizio di scorte coperture assicurative obbligatorie e che le medesime siano operanti.

La presente garanzia si intende subordinata per il punto b) alle seguenti condizioni:

- l'Assicurato sia in possesso dell'autorizzazione prevista per lo svolgimento del servizio e degli altri requisiti richiesti dal Prov. Min. 27/11/2002;
- l'Assicurato abbia stipulato per i veicoli utilizzati per il servizio di scorte coperture assicurative obbligatorie e che le medesime siano operanti.

Le presenti estensioni di garanzia operano entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Limitatamente ai danni a cose l'Assicurazione si intende prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Che cosa non è assicurato

Art.19] Casi esclusi dall'Assicurazione

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 3) rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) da proprietà ed uso di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o con abilitazione scaduta da oltre 60 giorni;
- 6) da impiego di aeromobili;
- 7) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno del perimetro aeroportuale, che comporti un danno agli aeromobili, alle cose in essi contenute e alle persone trasportate;
- 8) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'Attività Esercitata;
- 9) derivanti da Responsabilità Vettoriale;
- 10) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 11) a cose resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'Attività Esercitata;
- 12) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei;
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 15) da furto;
- 16) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 17) causati da opere, installazioni in genere, operazioni di manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- 18) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, compresi fuochi d'artificio;
- 19) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 20) derivanti da campi elettromagnetici;
- 21) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di terminal marittimi, piattaforme off-shore, e simili;
- 22) direttamente o indirettamente derivanti da atti terroristici, guerra dichiarata e non, guerra civile, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 23) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezioni di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose;
- 24) derivanti da Perdite Patrimoniali;
- 25) derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie e/o vagoni ferroviari nonché derivanti e conseguenti alla circolazione di treni; si intendono comunque coperti i raccordi ferroviari non pubblici per uso interno o per trasferire merci fino alla rete pubblica;
- 26) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 27) derivanti da attività di immersioni subacquee.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Ed inoltre,
relativamente a:

- proprietà, uso di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, **sono esclusi i danni alle cose sulle quali sono applicati;**
- servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda, **è esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti salvo, che gli stessi siano Prestatori di Lavoro dell'Assicurato;**
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, **è esclusa la responsabilità civile dell'organizzazione di viaggi;**

Art.20| **Ulteriori esclusioni specifiche - Condizioni sempre operanti**

ATTENZIONE: la clausola 750 è sempre richiamata. Le clausole 702 e 746 sono presenti solo se espressamente richiamate nel Simplo / Preventivo e presenti nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza

Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702)

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, **Sono esclusi i danni derivanti da:**

- a) spargimento di acqua derivante da rottura non accidentale di tubature e/o condutture,
- b) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI – (746)

Per i danni:

- **cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, sono esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
- **dovuti a difetto originario del prodotto, sono esclusi i prodotti esplosivi.**

La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada.

PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 197/2003 “Codice Privacy” e “GDPR” Reg. EU 2016/679

(in regime di “claims made”) – (750)

Relativamente all'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **sono escluse multe ed ammende inflitte direttamente o indirettamente all'Assicurato.**

Art.21| **Ulteriori esclusioni specifiche - Disciplina specifica in base al rischio assicurato**

ATTENZIONE: le esclusioni che seguono possono essere presenti in funzione del rischio assicurato. La loro effettiva presenza è riscontrabile nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza

Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI - (701)

Restano comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

USO DI ANIMALI - (703)

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

MEZZI SGOMBRANEVE - (704A)

L'Assicurazione non comprende:

- i rischi rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni;
- i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;
- i danni ascrivibili ad inadempimento contrattuale, in particolare quelli relativi all'omesso o intempestivo servizio.

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - (706)

Sono esclusi i danni:

- derivanti da proprietà e gestione di bacini artificiali, condotte forzate, acquedotti e dighe;
- agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'assicurato.

ENERGIA ELETTRICA SENZA BACINI - (707A)

Sono esclusi i danni:

- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte sottomarine, dighe finalizzate alla produzione di energia;
- ad apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

SOCCORSO STRADALE AUTOMOBILISTICO - (709)

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi durante l'esecuzione di operazioni volte a riportare sulla sede stradale veicoli trovatisi, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- 2) meccanici di qualunque tipo al motore ed agli altri meccanismi dei veicoli soccorsi **purché non conseguenti ad urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso;**
- 3) alle persone e cose trasportati sui veicoli soccorsi, anche in sede di eventuali riverse.

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI – (711A)

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità avente natura professionale ed anche i rischi derivanti dall'esercizio di lavorazioni, installazioni e manutenzioni presso terzi.

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESSE ATTIVITA' PRESSO TERZI – (711B)

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.

MENSE – (714)

Relativamente alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore ex D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

CENTRI BENESSERE – (715)

Relativamente a:

- rischi derivanti da trattamenti estetici, **è esclusa ogni attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi**;
- proprietà ed uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa, **sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico**.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura:

- i danni derivanti da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- i danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuati solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- i danni estetici e fisionomici di qualsiasi natura;
- qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato, nonché i danni per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- i danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- i danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- i danni conseguenti alle patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa.

IMPIANTI DI RISALITA SENZA GESTIONE DI PISTE DA SCI/SNOWBOARD SLITTINO E SIMILI – (716A)

Sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste da sci, da snowboard, per slittini e simili, pertinenti agli impianti di risalita assicurati.

SCUOLE SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (718A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- responsabilità personale degli insegnanti e del dirigente scolastico in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- responsabilità personale degli istruttori sportivi in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- uso di giochi gonfiabili;
- attività scoutistica;
- organizzazione di campus, colonie e centri estivi/invernali.

Ferma, inoltre, l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione del servizio di scuolabus.

UNIVERSITA' – CORSI POST UNIVERSITARI – ACCADEMIE E CONSERVATORI – (718C)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- responsabilità personale dei professori e del rettore/dirigente dell'istituto superiore in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- responsabilità personale degli studenti durante stage/ tirocinio presso terzi;
- progetti di scambio studentesco quali Progetto Erasmus, Leonardo, etc.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

CENTRI DI FORMAZIONE SENZA ATTIVITA' PRATICHE – (719A)

Relativamente ai rischi derivanti da attività svolte in aula, **sono escluse le attività di esercitazioni pratiche in cantieri edili, industriali e manifatturieri in genere.**

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (720A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- organizzazione di campus, colonie e centri estivi/invernali, comprese gite/escursioni;
- uso di giochi gonfiabili;
- attività scoutistica.

Ferma, inoltre, l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione del servizio di scuolabus.

LUOGHI DI CULTO – (721)

Relativamente alla responsabilità civile derivante da volontariato ed assistenza, **sono escluse prestazioni mediche ed infermieristiche.**

PARROCCHIE – (722)

Relativamente alla responsabilità civile derivante da attività ricreative, ludiche e sportive, **è esclusa per queste ultime la partecipazione a tornei organizzati da CSI o da altre federazioni sportive.**

S'intendono altresì esclusi i danni derivanti da:

- esercizio d'attività scoutistiche all'esterno della parrocchia o degli oratori;
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 3 giorni. Sono in ogni caso escluse le escursioni con guide alpine;
- esercizio di asili per l'infanzia e scuole di qualsiasi ordine e grado.

ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE, SENZA GESTIONE E PROPRIETA' DI IMPIANTI SPORTIVI – (724A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà, gestione e manutenzione degli impianti sportivi e loro pertinenze (ad esempio impianti di risalita, saune e bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio, bar, ristoranti, etc.);
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli associati iscritti;
- utilizzo o conduzione di animali, limitatamente ai danni subiti dalle persone che li cavalcano o li conducono;
- organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive con più di 5.000 persone al giorno;
- organizzazione di concerti non di musica classica con più di 2.000 persone presenti.

ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE, CON GESTIONE E PROPRIETA' DI IMPIANTI SPORTIVI – (724C)

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, **sono esclusi i danni da spargimento di acqua derivanti da rottura non accidentale di tubature e/o condutture, nonché da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.**

Sono esclusi i danni derivanti da:

- gestione di saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- gestione di stadi e arene con capienza superiore a 5.000 persone, ippodromi e autodromi;
- proprietà e gestione di piste da sci e impianti di risalita;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli associati o iscritti;
- utilizzo o conduzione di animali, limitatamente ai danni subiti dalle persone che li cavalcano o li conducono;
- organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive con più di 5.000 persone al giorno;
- organizzazione di concerti non di musica classica con più di 2.000 persone presenti.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

IMBARCAZIONI NON A MOTORE SENZA BARCAIOLO – (726A)

Sono esclusi i danni cagionati:

- alle cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- alle cose indossate o comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- qualora il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di imbarcazioni adibite a scuola guida durante la conduzione dell'imbarcazione da parte dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.

Relativamente al noleggio a freddo dell'imbarcazione, **è esclusa la responsabilità civile del noleggiatore.**

IMBARCAZIONI NON A MOTORE CON BARCAIOLO – (726B)

Sono esclusi i danni cagionati:

- alle cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- alle cose indossate o comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- qualora il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di imbarcazioni adibite a scuola guida durante la conduzione dell'imbarcazione da parte dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.

Relativamente al noleggio a freddo dell'imbarcazione, **è esclusa la responsabilità civile del noleggiatore dell'imbarcazione derivante dal suo utilizzo.**

RISERVE DI CACCIA O DI PESCA – (729)

Sono esclusi i danni:

- derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;
- alle cose dei frequentatori (cacciatori e pescatori);
- derivanti dall'uso di veicoli a motore, anche non targati;
- prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.

MUSEI E GALLERIE D'ARTE – (731)

E' esclusa la responsabilità civile per danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – (732)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà ed esercizio di giochi gonfiabili e giostre;
- proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli, APR;
- organizzazione di sfilate di carri allegorici e carnevaleschi;
- organizzazione di concerti, ad eccezione di musica classica;
- organizzazione di discoteche anche all'aperto e dj set;
- atti di vandalismo;
- corse o competizioni di animali;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai partecipanti alla manifestazione.

Relativamente a cortei di figuranti, anche con animali, **resta escluso il danno subito da chi conduce o cavalca l'animale.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI – (733)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà ed esercizio di giochi gonfiabili e giostre;
- proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;
- organizzazione di manifestazioni sportive che prevedano la circolazione di veicoli a motore e/o natanti;
- organizzazione di sfilate di carri allegorici e carnevaleschi;
- organizzazione di concerti, ad eccezione di musica classica;
- organizzazione di discoteche anche all'aperto e dj set;
- atti di vandalismo;
- corse o competizioni di animali;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai partecipanti alla manifestazione.

Relativamente a cortei di figuranti, anche con animali, **resta escluso il danno subito da chi conduce o cavalca l'animale.**

ASSOCIAZIONI CULTURALI – (734A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- prestazioni mediche, paramediche ed infermieristiche;
- attività Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.);
- gestione di strutture socio assistenziali e attività di protezione civile;
- organizzazione di colonie e campus;
- custodia e gestione di animali diversi da animali domestici;
- proprietà e gestione di impianti sportivi, piscine, saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 3 giorni. Sono in ogni caso escluse le escursioni con guide alpine;
- utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto o aeromodelli per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione in base a regolamenti Enac e alla normative vigenti;
- organizzazione di concerti e serate danzanti.

TIROCINANTI – (736A)

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.

ATTIVITA' VARIE – (736B)

Relativamente all'attività di rappresentanti di prodotti e agenti di commercio, **sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.**

LUDOTECA SENZA GONFIABILI – (737A)

E' esclusa la responsabilità civile derivante da:

- proprietà e gestione di spettacoli itineranti (giostre) e giochi gonfiabili;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti.

LUDOTECA CON GONFIABILI – (737B)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà e gestione di spettacoli itineranti (giostre);
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti;
- vizio e/o difetto originario del gioco gonfiabile utilizzato;
- errate indicazioni date agli utilizzatori relative all'uso di giochi gonfiabili o giostre;
- uso svolto non in conformità alle indicazioni previste dal Manuale d'uso redatto dal produttore dei giochi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art.22| Ulteriori esclusioni specifiche – Altre garanzie opzionali

ATTENZIONE: Tali esclusioni sono operative solo se presenti nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza

Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI E GOLF CAR ELETTRICHE – (A04)

Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a bagagli, valigie, carichi o trasportati su detti veicoli **restano esclusi i danni derivanti da furto, rapina, appropriazione indebita o da smarrimento.**

Si precisa, inoltre, che l'Assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico.

Si precisa che restano esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque i danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni.

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA – (A36)

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia non comprende:

- i danni a cose o opere che sono state oggetto di lavori di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti.

AUTORIMESSE - AUTOSILI – PARCHEGGI CON DISTRIBUTORE DI CARBURANTE – (A710)

Relativamente alla alterazione dei prodotti stoccati e distribuiti dall'Assicurato, **sono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto.**

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI – (A713)

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- derivanti da perdita, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi;
- alle imbarcazioni in genere e alle cose in essi contenute.

OSPITALITÀ INTERNAZIONALE, SCAMBI CULTURALI – (A718)

E' esclusa la responsabilità personale dell'accompagnatore per fatto commesso dallo studente sotto la sua vigilanza in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.)

ATTIVITÀ DI SCORTA TECNICA – (A743)

La presente estensione di garanzia non è operante:

- per danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato, dal capo-scorta, e/o dall'altro personale del servizio ma non derivanti dalla legge;
- per perdite patrimoniali;
- per danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Sezione 01 - R.C.T.

Art.23| Estensione territoriale ai fini della Sezione 01 - R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero **con esclusione degli U.S.A. e Canada**.
Limitatamente alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari la garanzia vale anche per i sinistri che avvengano nei territori degli U.S.A. e del Canada.

Art.24| Soggetti non considerati terzi - Sezione 01 - R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata;
- b) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'Attività Esercitata.

Tuttavia a parziale deroga del suddetto punto c) sono tuttavia considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- 1) le persone fisiche di cui soggetti diversi dall'Assicurato (compreso appaltatori e subappaltatori) si avvalgano nel rispetto delle disposizioni di legge;
- 2) tutti i lavoratori autonomi o con contratto d'opera il cui committente sia l'Assicurato; per morte o lesioni personali, per le quali sia chiamato a rispondere l'Assicurato, in conseguenza della loro legittima partecipazione all'Attività Esercitata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 02 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

ATTENZIONE: La seguente Sezione di garanzia è facoltativa. La sua eventuale presenza è indicata nel Simplo / Preventivo e nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza

Contro quali danni posso assicurarmi – Sezione 02 - R.C.O.

Art. 25| Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 02 - (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino a concorrenza del Massimale R.C.O. indicato nella Scheda di Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso esperite dall'INAIL e/o azioni di rivalsa dall'INPS o altri Istituti assistenziali/previdenziali per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti Prestatori di Lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la Franchigia R.C.O. come riportata nella Scheda di Polizza.

Agli effetti dell'Assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, **salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).**

La garanzia R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione **a condizione che i suddetti Prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge vigenti che regolano il mercato del lavoro** (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Che cosa non è assicurato

Art.26| Casi esclusi dall'Assicurazione

La garanzia R.C.O. non opera per:

- a) le malattie professionali;
- b) i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- e) i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, terrorismo, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 02 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Come ampliare la copertura assicurativa R.C.O. - R.C. Malattie professionali (A23)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.27| Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie professionali

La garanzia R.C. Malattie Professionali è prestata sino a concorrenza del Massimale assicurato alla garanzia A23 - "R.C. Malattie professionali" della Scheda di Polizza.

Il Massimale indicato in Polizza per Sinistro e per persona rappresenta la massima esposizione di AXA:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

Malattie professionali – (A23)

A parziale deroga dell'Art. 26 - " Casi esclusi dall'Assicurazione", lettera a), sulla base delle dichiarazioni riportate nell'allegato questionario Mod. 3585, che se compilato dall'Assicurato costituisce parte integrante del presente contratto, l'Assicurazione della Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

L'Assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta successivamente alla stipula di Polizza

Il Massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso Periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentati legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- 8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero

accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 02 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 31 – “Obblighi in caso di Sinistro”, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

ATTENZIONE: La seguente norma è prevista solo in presenza della Sezione 02 – R.C.O.

La sua eventuale presenza è indicata nel Semplo / Preventivo e nelle Condizioni di assicurazione stampate con l'acquisto della polizza

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Sezione 02 - R.C.O

Art.28| Estensione territoriale ai fini della Sezione 02 - R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Norme che regolano il Sinistro – Sezione 01 (R.C.T) (e Sezione 02 - R.C.O. - qualora presente)

Art. 29| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 30| Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Per la garanzia R.C.O., limitatamente agli infortuni sul lavoro, il termine di 10 giorni decorre dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta:

- dell'intervento del competente servizio prevenzione infortuni ASL;
- del primo di atto delle indagini penali in cui viene richiesta la nomina di un legale difensore;
- dalla prima richiesta di risarcimento o dalla prima richiesta di rivalsa generica INAIL.

Art. 31| Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'intermediario l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 GIORNI dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **sogetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

::



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.



personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.



Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a



cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione - Binding Corporate Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_Binding_Corporate_Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI

CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.